



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 53 DEL 20-03-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19-

SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- l'art. 50 commi 5 e 6 del D.lgs 267/00;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 2019'.";

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori



CITTÀ DI GIULIANOVA

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista:

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;

Evidenziato che:

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
 - } di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
 - } il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile



CITTÀ DI GIULIANOVA

contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

Evidenziato altresì che:

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio **dettagliando il divieto di spostamenti all'interno del territorio;**

Considerato, altresì ,

- che la normativa vigente non ha disposto la chiusura dei tabaccai, ma che all'interno degli stessi devono considerarsi consentite le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini di cui all'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020(codice ATECO 47.26);
- di regola, tuttavia, all'interno delle tabaccherie vengono normalmente offerte tipologie di gioco (ad esempio slot machine e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali);
- che le disposizioni governative sopra richiamate non permettono di ritenere attività consentite le attività ludiche di che trattasi, ma al contrario le stesse appaiono in aperto contrasto con la ratio della normativa emergenziale;

Richiamata in tal senso la Determinazione n. 8926 del 12/03/2020 dell'agenzia Dogane e Monopoli con oggetto " DPCM 11 marzi 2020 - Direttiva sui giochi per i Tabacchi", indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio, nella quale *"si chiede ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali."*

Preso atto dei dati di ieri, 19 marzo 2020, relativi alla della diffusione del COVID-19 in Provincia di Teramo, che mostrano un preoccupante aumento di contagi del 75%;

Esaminati i dati dei controlli effettuati dal comando di polizia municipale nelle ultime 48 ore (131 controlli e 3 denunce), che documentano come ancora sul territorio comunale le persone continuano ad allontanarsi dal proprio domicilio senza necessità di farlo per uno dei motivi previsti di DPCM richiamati;

Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della



CITTÀ DI GIULIANOVA

diffusione del “COVID - 19”, sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l’art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Al fine di evitare il rischio di diffusione del COVID-19, con effetto immediato e fino alle ore 24 del 3 aprile 2020, in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020, e impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto e fatte salve proroghe:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all’aperto. A garanzia dell'equilibrio psico- fisico delle persone è consentito uscire solo in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora, ovvero nel raggio di 200 metri;
2. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
4. ai tabaccai:
 - a) di svolgere all'interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini,
 - b) sospendere tutte le tipologie di gioco lecito all'interno degli esercizi (a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali;
 - c) di bloccare le slot machines;
 - d) di disattivare i monitor e i televisori;
5. a eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, fino al 3 aprile 2020, lo svolgimento delle attività commerciali previste all’allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, è consentito, fatto



CITTÀ DI GIULIANOVA

salvo il rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di settore, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;

6. i titolari e/o gestori delle attività di cui al punto 5, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate. All'interno dei locali aperti al pubblico deve essere rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
7. la cittadinanza è tenuta a effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti:
 - a) a una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se si utilizza l'auto, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
 - b) a una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
 - c) nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l'attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;
8. la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

AVVERTE

che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, , ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

- La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.



CITTÀ DI GIULIANOVA

DISPONE

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune da.
- 2) La trasmissione di copia a:
 - Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo ;
 - Direzione provinciale dell Asl;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale.

Giulianova, li 20-03-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 288

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **20-03-2020**, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, li 20-03-2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE